



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



Università del Salento
Dipartimento di
Beni Culturali

CONVENZIONE

Studio archeozoologico dei resti faunistici recuperati presso il Parco Archeologico di Pompei

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, (di seguito denominato Parco o anche solo PAP), con sede Via Plinio n. 4, Pompei, rappresentato *ope legis* dal Direttore ad interim Prof. Massimo Osanna, domiciliato per la carica presso il Parco,

E

Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento, con sede legale in Lecce a via Dalmazio Birago n. 64, c.a.p. 73100 - partita iva 00646640755, C.F. 80008870752, rappresentato dal Direttore, Prof. Raffaele Casciaro, dal 05.03.20 con D.R. nr. 173 del 05.03.20, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso.

Visto

- l'art 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 111, cc.1-2-3, 112, cc.1 e 4, 118 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm.ii;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, e specificamente agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca) 114 (valorizzazione) 118 (promozione), 119 (conoscenza) del citato D. Lgs. n. 42 del 22/1/2004;
- il D. Lgs 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali.

- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”
- il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”;

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obbiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- L’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei prevede, tra l’altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di “*attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi*” (lett.g) nonché lo svolgimento di “*ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria*” (lett.h) e la collaborazione ad “*attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività*” (lett.i);
- L’Università del Salento è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- i professori Jacopo De Grossi Mazzorin e Claudia Minniti del Laboratorio di Archeozoologia del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento hanno già svolto attività di ricerca su materiali faunistici provenienti da Pompei e da altri siti archeologici nazionali ed internazionali;
- il Laboratorio di Archeozoologia del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento ha i mezzi tecnici (spazi di magazzino e di studio, materiali adeguati, collezioni di confronto, ecc.) per svolgere un progetto archeozoologico;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d’attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di

diritto pubblico» in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);

- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà del Parco provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività

tanto visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

Le Parti contraenti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse eventualmente disponibili presso le proprie strutture con modalità e tempi che saranno disciplinati con successivi accordi attuativi, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse.

Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

1. Analisi del materiale faunistico reso disponibile dal PAP finalizzata allo studio delle relazioni intercorrenti tra i gruppi umani e il mondo animale (alimentazione umana, attività di caccia, domesticazione, allevamento e/o pastorizia, tecniche di macellazione, stagionalità, uso delle ossa come materiale da lavoro e di espressioni artistiche e culturali).

2. Supporto nell'identificazione, studio ed analisi della ittiofauna e dei reperti malacologici resi disponibili dal Parco, presenti nelle collezioni e/o provenienti dai nuovi scavi del PAP, anche mediante la messa a disposizione della ricca collezione di confronto Laboratorio di Archeozoologia del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento.

Art. 3 Referenti

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dai Prof.ri Jacopo De Grossi Mazzorin e Claudia Minniti per conto del Dipartimento, dal Direttore Generale ad interim Prof. Massimo Osanna per conto del Parco.

Il Parco Archeologico di Pompei indica come referente il Laboratorio di Ricerche Applicate (dott.ssa Valeria Amoretti - funzionario antropologo - responsabile del Laboratorio di Ricerche Applicate).

Nella realizzazione delle attività potranno essere coinvolti altri Enti individuati dai suindicati coordinatori, preventivamente comunicati e concordati tra le parti.

Art. 4 Ricerca e Pubblicazione

L'obiettivo fondamentale delle parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività, oggetto del presente atto, potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

Le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordati e autorizzati, coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

In sintesi si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale per ogni singola attività svolta;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
- le modalità d'uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;

Le pubblicazioni dei dati dovranno avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art.5 Pubblicità dei risultati

Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.

Art. 6 Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione

Art.7 Durata

La validità del presente protocollo è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 8 Oneri

Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi attuativi ad esso che entrano a fare parte del presente accordo.

Questi possono essere inerenti ad esempio a specifiche attività, eventi, progetti ecc. che si dovessero realizzare durante la collaborazione.

Ciascuna parte contraente provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non è previsto alcun onere economico/ finanziario a carico del Parco.

Art. 9 Garanzie assicurative

Le Istituzioni garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e per eventuali studenti partecipanti alle diverse attività. Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle disposizioni fornite dal Parco in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per gli operatori.

L'Università solleva da ogni responsabilità il Parco per eventuali danni che possano derivare dalle attività, di cui alla presente convenzione, a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al Parco conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia di responsabilità.

L'Università, nell'esecuzione dell'attività, adotterà ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi cagionati dal personale stesso e/o dal personale delle ditte incaricate.

Articolo 10 Sicurezza

Le misure generali di tutela previste all'art. 15 della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro rimangono in capo ai rispettivi datori di lavoro, che provvederanno a garantire i propri lavoratori la necessaria formazione informazione e addestramento per le attività previste nel presente atto e altrettanto provvederanno se necessario a sottoporli a sorveglianza.

All'inizio delle attività convenzionate presso il PAP sarà compilato dagli studiosi operanti nel sito il modulo di consenso informato ai sensi dell'art. 26 de d.lgs. 81/08 e smi.

Per tutte le attività non previste e non descritte nella convenzione in oggetto si rimanda ad accordi successivi e aggiuntivi dove saranno valutati gli aspetti di competenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11 Riservatezza

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni.

Art. 12 Foro competente

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 13 Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici,

quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 14 Disposizioni generali e finali

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

La stipula dei presenti atti consta di n° 7 fogli.

Pompei, 12.01.2021

- Prof. Raffaele Casciaro

Direttore del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università
del Salento

- Prof. Massimo Osanna

Direttore Generale ad interim del Parco Archeologico di
Pompei


